

N. R.G. 79366/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Brat	presidente
dott. Antonio S. Stefani	giudice relatore
dott.ssa Viola Nobili	giudice

all'esito dell'udienza del 25/2/2015

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 79366/2014 promosso da:

_____ con il
patrocinio dell'a_____ domiciliato in_____

IL CASO.it
_____ - parte reclamante -
contro
_____ quale procuratore _____

_____ con il patrocinio dell'avv. _____
domiciliato in_____

- parte reclamata -

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 31/12/2014, _____ ha
proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza in data 12/12/2014, con la quale il
Tribunale in composizione monocratica ha rigettato il ricorso presentato ai sensi
dell'art. 700 c.p.c. e volto ad ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza
effettuata in Centrale Rischi da _____

Preliminarmente il Collegio rileva che il reclamo in esame è ricco di attributi riferiti
all'ordinanza impugnata, che in alcuni casi hanno palesemente travalicato i limiti della
corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso il provvedimento, integrando
invece espressioni sconvenienti ed offensive che devono, pertanto, essere cancellate ai
sensi dell'art. 89 c.p.c. (cfr. in questo senso Cass. n. 11965/2003, 14942/2000 e



3032/1999). Ci si riferisce in particolare alle seguenti frasi: "sin da apparire calunniosa ed offensiva" (pag. 3) e "nella sua rabberciata e raffazzonata motivazione" (pag. 9).

Nel merito il reclamo è fondato.

Come noto la materia delle segnalazioni in Centrale Rischi è disciplinata dalle apposite Istruzioni della Banca d'Italia, emanate con la circolare n. 139/1991 e successivi aggiornamenti. In questa sede rileva in particolare il cap. II, sez. II, par. 5, in forza del quale "Nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito."

Come correttamente riportato dal primo giudice, la Corte di Cassazione, anche recentemente, ha interpretato tale normativa nel senso che la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, la quale, se non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, deve determinarsi dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. I, n. 15609/2014).

Tenuto conto di tali principi, devono essere vagliati i fatti essenziali del caso in esame.

Nell'ottobre 2012 [REDACTED] ha costituito in mora il ricorrente, chiedendo l'immediato pagamento del saldo debitore del c/c 417 presso [REDACTED], pari a circa euro 112.000,00 (v. doc. 6 conv.).

Nel luglio 2013 il ricorrente ha ottenuto un finanziamento *bullet* [REDACTED] pari ad euro 8.000.000,00 garantito da iscrizioni ipotecarie per il doppio del valore (doc. 9 conv.), in parte su immobili propri e in parte di terzi.

Nel marzo 2014, in difetto di pagamento del credito vantato da [REDACTED] [REDACTED] ha promosso una procedura di mediazione contestando alcuni addebiti operati dalla Banca, in particolare per quanto riguarda gli interessi, procedura cui la controparte non ha aderito (v. doc. 3 conv.).



Nel maggio 2014 [REDACTED] ha segnalato la posizione in sofferenza, evidenziando che altra Banca aveva già provveduto in tal senso nel precedente mese di gennaio.

Al riguardo si deve rilevare che un indice di anomalia della segnalazione operata dalla Banca convenuta risiede nel fatto che quella decisione è intervenuta 1 anno e 7 mesi dopo la costituzione in mora di [REDACTED] senza che nel frattempo la sua posizione abbia registrato mutamenti qualitativi o rilevanti e nemmeno subito dopo la segnalazione operata da altro intermediario, ma solo dopo la procedura di mediazione promossa dal cliente.

Ma ciò che appare decisivo è che in realtà [REDACTED] tra la costituzione in mora da parte di [REDACTED] e la segnalazione in C.R., e precisamente nel luglio 2013, ha ottenuto un ingente credito bancario per la somma di euro 8.000.000,00 a fronte di garanzie ipotecarie. Tale elemento dimostra che il soggetto è stato ritenuto meritevole di affidamento bancario per un importo considerevole e la circostanza è rilevante ai fini della questione qui controversa, perché dovendosi vagliare la sostanziale insolvenza del soggetto è ovvio che essa debba escludersi se questi sia ritenuto finanziabile dal ceto bancario. E' vero, come evidenziato dal primo giudice, che quell'operazione ha comportato anche il sorgere di un correlativo debito a carico del reclamante, tuttavia tale profilo non è di per sé ostativo ad un giudizio negativo circa la supposta insolvenza, considerato che il reclamante ha regolarmente onorato gli interessi dovuti sul finanziamento (v. doc. 8 di p. reclamante) ed ha in tal modo ottenuto una provvista idonea a soddisfare ampiamente il debito verso [REDACTED] ed anche nei confronti delle altre Banche segnalanti. Al riguardo si richiama il doc. 7 del reclamante che attesta una posizione titoli per oltre euro 2.500.000,00 alla data del 15/10/2014, nonché le intense movimentazioni effettuate sul c/c aperto presso BNL, con flussi annui in entrata ed uscita per circa euro 1.400.000,00 (v. doc. 6).

In definitiva, quindi, fermo restando l'inadempimento verso [REDACTED], la valutazione complessiva della situazione patrimoniale di cui è titolare [REDACTED] non consente allo stato un giudizio di insolvenza dello stesso o della sussistenza di una condizione ad essa equiparabile.

E' pacifico che il reclamante sia socio e amministratore di alcune società commerciali. Da ciò deriva che la sua ingiusta segnalazione in C.R. comporta di per sé un rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio, sia per quanto riguarda l'eventuale



revoca degli affidamenti già concessi, sia quale causa di preclusione per la concessione di nuove agevolazioni, sia a titolo personale che per le società di riferimento, come dedotto dalla parte reclamante. Costituisce infatti un fatto notorio che gli intermediari prestano, doverosamente, molta attenzione alle registrazioni presenti nella Centrale Rischi e l'appostazione a sofferenza può determinare un tipico effetto negativo, nel senso di negare affidabilità bancaria al soggetto, con conseguente revoca degli affidamenti già concessi e blocco per quelli oggetto di nuove richieste. In sostanza una segnalazione errata a sofferenza può comportare l'impossibilità di accedere al credito bancario, ciò che per l'imprenditore commerciale può comportare pregiudizi irreparabili.

Sussistono, dunque, nella fattispecie entrambi i requisiti richiesti dall'art. 700 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso d'urgenza, in riforma dell'ordinanza di rigetto reclamata.

Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo per entrambe le fasi del giudizio in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014, tenendo conto del valore indeterminato della controversia. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il rimborso deve essere distratto in favore del difensore della parte reclamante, dichiaratosi anticipatario.

Per questi motivi

Il Tribunale in composizione collegiale

- 1) ordina la cancellazione delle seguenti espressioni contenute nel reclamo: "sin da apparire calunniosa ed offensiva" (pag. 3) e "nella sua rabberciata e raffazzonata motivazione" (pag. 9).
- 2) in riforma della reclamata ordinanza del Tribunale in composizione monocratica emessa in data 12/12/2014, così provvede:
- 3) accoglie il ricorso cautelare depositato da [REDACTED]
- 4) per l'effetto ordina alla parte convenuta - [REDACTED] - di cancellare la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi riferita al predetto ricorrente;
- 5) condanna altresì a parte convenuta di rimborsare in favore di parte ricorrente le spese del procedimento, che liquida per la prima fase in euro 3.500,00 per compensi



ed in euro 870,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili e per la fase di reclamo in euro 3.000,00 per compensi ed euro 174,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili:

- 6) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte reclamante.

Si comunichi.

Milano, 25 febbraio 2015

Il giudice estensore
dott. Antonio S. Stefani

Il presidente
dott.ssa Silvia Brat

IL CASO.it

